



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(MOAVERO MILANESI)**

di concerto con il Ministro dell'interno (SALVINI)

con il Ministro della giustizia (BONAFEDE)

e con il Ministro dell'economia e delle finanze (TRIA)

(V. Stampato Camera n. 1540)

approvato dalla Camera dei deputati il 30 aprile 2019

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 2 maggio 2019*

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: *a)* Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015; *b)* Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Trattati:

a) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015;

b) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data ai Trattati di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 28 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, e dall'articolo 24 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 9, 13 e 17 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, valutati in euro 26.434 annui a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 12 e 25 del medesimo Trattato, pari a euro 17.100 annui a decorrere

dall'anno 2019, nonché agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 14, 17 e 19 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), valutati in euro 44.895 annui a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 7 e 8 del medesimo Trattato, pari a euro 5.000 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**TRATTATO DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA
IN MATERIA PENALE
TRA
LA REPUBBLICA ITALIANA
E
LA REPUBBLICA DEL KAZAKHSTAN**

La Repubblica Italiana e la Repubblica del Kazakhstan e la qui di seguito denominati "Parti Contraenti",

desiderando di promuovere un'efficace cooperazione tra i due Paesi con l'intento di reprimere la criminalità sulla base del reciproco rispetto della sovranità, dell'uguaglianza e del mutuo vantaggio;

ritenendo che tale obiettivo può essere conseguito mediante la conclusione di un trattato bilaterale che stabilisca norme in materia di assistenza giudiziaria nel settore penale,

hanno stabilito quanto segue:

Articolo 1

Oggetto

1. Le Parti, in conformità alle disposizioni del presente Trattato, si impegnano, su richiesta, a prestarsi reciprocamente assistenza giudiziaria in materia penale.
2. Tale assistenza comprende:
 - (a) la ricerca e l'identificazione di persone;
 - (b) la notifica di atti e documenti relativi a procedimenti penali;
 - (c) la citazione di testimoni, parti offese e periti per la comparizione volontaria dinanzi all'Autorità competente della Parte Richiedente;
 - (d) l'acquisizione e la trasmissione di atti, documenti ed elementi di prova;
 - (e) l'assunzione di interrogatori e di dichiarazioni di persone;
 - (f) il trasferimento temporaneo di persone detenute al fine di rendere testimonianza o di partecipare ad altri atti processuali;
 - (g) l'espletamento di perizie, l'esame di luoghi, documenti o cose;
 - (h) l'esecuzione di perquisizioni, sequestri, congelamenti e confisca dei proventi di reato e delle cose pertinenti al reato;

- (i) lo scambio di informazioni in materia di diritto nazionale
 - (j) la comunicazione di sentenze penali e di informazioni estratte dagli archivi giudiziari;
 - (k) qualsiasi altra forma di assistenza, ad eccezione di quanto previsto dal paragrafo 3 del presente articolo, che non contrasti con le leggi della Parte Richiesta.
3. Il presente Trattato non si applica:
- (a) all'esecuzione di ordini di arresto o di altre misure restrittive della libertà personale;
 - (b) all'extradizione di persone;
 - (c) all'esecuzione di sentenze penali, fatte salve le disposizioni contenute nel presente Trattato in materia di confisca dei beni;
 - (d) al trasferimento della persona condannata ai fini dell'esecuzione della pena;
 - (e) al trasferimento dei procedimenti penali.

Articolo 2

Doppia Incriminazione

1. L'assistenza giudiziaria può essere prestata anche quando il fatto per il quale è richiesta non costituisce reato nella Parte Richiesta.
2. Quando la richiesta di assistenza si riferisce all'esecuzione di perquisizioni, sequestri, congelamenti e confisca di beni ed altri atti che incidono su diritti fondamentali delle persone o che risultano invasivi di luoghi o cose, l'assistenza è prestata se il fatto per cui è richiesta è previsto come reato anche dall'ordinamento giuridico della Parte Richiesta.

Articolo 3

Rifiuto o Rinvio dell'Assistenza Giudiziaria

1. La Parte Richiesta può rifiutare, in tutto o in parte, di concedere l'assistenza giudiziaria richiesta se:
 - (a) la richiesta di assistenza è contraria alla propria legislazione nazionale o non è conforme alle disposizioni del presente Trattato;
 - (b) il reato per cui si procede è punito dalla Parte Richiedente con una pena di specie vietata dalla legge dello Stato Richiesto;
 - (c) la richiesta si riferisce ad un reato di natura politica o ad un reato connesso ad un reato politico. A tal fine non si considerano reati politici:
 - 1) l'omicidio o altro reato contro la vita, l'integrità fisica o la libertà di un

Capo di Stato o di Governo o di un membro della sua famiglia;

2) i reati di terrorismo e qualsiasi altro reato non considerato reato politico ai sensi di qualsiasi trattato, convenzione o accordo internazionale di cui entrambi gli Stati sono parti;

- (d) la richiesta di assistenza si riferisce ad un reato di natura esclusivamente militare che non costituisce reato comune ai sensi della legislazione ordinaria genericamente applicabile;
- (e) ci sono fondati motivi per ritenere che la richiesta è avanzata al fine di perseguire, punire o promuovere altre azioni nei confronti di una persona per motivi attinenti a religione, sesso, razza, nazionalità od opinioni politiche ovvero che la posizione di tale persona possa essere pregiudicata per uno dei suddetti motivi;
- (f) risulta già in corso un procedimento penale nella Parte Richiesta, o è già stata pronunciata una sentenza definitiva, nei confronti della stessa persona e con riferimento allo stesso reato di cui alla richiesta;
- (g) l'esecuzione della richiesta può compromettere la sovranità, sicurezza, l'ordine pubblico od altri interessi essenziali della Parte Richiesta, ovvero determinare conseguenze contrastanti con i principi fondamentali della sua legislazione nazionale.

2. La Parte Richiesta può rinviare l'esecuzione della richiesta di assistenza se la stessa interferisce con un procedimento penale in corso nella Parte Richiesta.

3. Prima di rifiutare una richiesta o di rinviarne l'esecuzione, la Parte Richiesta ha la facoltà di valutare se l'assistenza possa essere concessa a determinate condizioni. A tal fine, le Autorità Centrali di ciascuna Parte, designate ai sensi dell'Articolo 4 del presente Trattato, si consultano e, se la Parte Richiedente accetta l'assistenza condizionata, la richiesta è eseguita in conformità alle modalità convenute.

4. Quando la Parte Richiesta rifiuta o rinvia l'assistenza giudiziaria informa per iscritto la Parte Richiedente delle ragioni del suo rifiuto o del rinvio.

Articolo 4

Autorità Centrali

1. Ai fini del presente Trattato, le Parti designano le Autorità Centrali competenti per la sua attuazione:

- a) Per la Repubblica Italiana l'Autorità Centrale è il Ministero della Giustizia.
- b) Per la Repubblica del Kazakhstan, l'Autorità Centrale è l'Ufficio del Procuratore Generale;

2. Ciascuna Parte Contraente comunica all'altra, tramite il canale diplomatico, gli eventuali cambiamenti dell'Autorità Centrale designata.

3. Le Autorità centrali comunicheranno direttamente tra loro per l'applicazione delle disposizioni del presente Trattato.

Articolo 5**Forma e Contenuto delle Richieste**

1. La richiesta di assistenza è formulata per iscritto e deve recare la firma della persona autorizzata ed il timbro dell'Autorità richiedente in conformità alle norme interne.
2. La richiesta di assistenza contiene quanto segue:
 - (a) l'identificazione dell'Autorità competente che conduce le indagini;
 - (b) la descrizione dei fatti per cui si procede, ivi compresi il tempo e il luogo del commesso reato ed eventuali danni cagionati;
 - (c) l'indicazione delle disposizioni di legge applicabili, comprese le norme sulla prescrizione e sulla pena che può essere inflitta;
 - (d) la descrizione delle attività di assistenza richieste;
 - (e) l'indicazione del termine entro il quale la richiesta dovrebbe essere eseguita, nei casi di urgenza motivata;
 - (f) l'indicazione delle persone la cui presenza è necessaria per l'esecuzione della richiesta, in conformità al successivo Articolo 6 paragrafo 3;
 - (g) le informazioni sulle indennità e sui rimborsi spese a cui ha diritto la persona che è citata a comparire nello Stato Richiedente per l'assunzione di una prova, in conformità al successivo Articolo 10 paragrafo 3;
 - (h) le informazioni necessarie per l'assunzione della prova mediante videoconferenza, in conformità al successivo Articolo 12 paragrafo 5.
3. La richiesta di assistenza, per quanto necessario, deve altresì contenere quanto segue:
 - (a) le informazioni sulle persone soggette ad indagine;
 - (b) le informazioni sulla persona da rintracciare e sul luogo in cui può trovarsi;
 - (c) le informazioni sull'identità e la residenza della persona destinataria della notifica nonché sul modo in cui la notifica deve essere eseguita;
 - (d) le informazioni sull'identità e sulla residenza della persona che deve rendere testimonianza o fornire prove;
 - (e) l'ubicazione e la descrizione del luogo o della cosa da esaminare;
 - (f) l'ubicazione e la descrizione del luogo da perquisire e l'indicazione dei beni da sequestrare, congelare o confiscare;
 - (g) l'indicazione delle procedure particolari che si desidera vengano seguite nel dare esecuzione alla richiesta e le relative ragioni;
 - (h) l'indicazione delle esigenze di riservatezza e delle ragioni sottostanti;
 - (i) qualsiasi altra informazione che possa facilitare l'esecuzione della richiesta.

4. Se la Parte Richiesta ritiene che il contenuto della richiesta non sia sufficiente ha facoltà di richiedere ulteriori informazioni.
5. La richiesta di assistenza giudiziaria e la documentazione giustificativa presentata ai sensi del presente Articolo sono redatte nella lingua della Parte Richiedente ed accompagnate da una traduzione in lingua inglese.
6. La richiesta, presentata attraverso le Autorità Centrali di cui al precedente Articolo 4, può essere preliminarmente inoltrata con mezzi di comunicazione rapida, compresi telex, fax e posta elettronica. In tal caso, la formale richiesta deve pervenire entro i trenta giorni successivi, pena la caducazione della richiesta di assistenza.

Articolo 6

Esecuzione della Richiesta

1. La Parte Richiesta dà immediata esecuzione alla richiesta di assistenza in conformità alla sua legislazione nazionale. A tal fine, la competente Autorità della Parte Richiesta emette gli ordini di comparizione, i mandati di perquisizione, i provvedimenti di sequestro, congelamento o confisca o qualsiasi altro atto necessario all'esecuzione della richiesta.
2. Laddove ciò non contrasti con la sua legislazione nazionale, la Parte Richiesta esegue la richiesta di assistenza secondo le modalità indicate dalla Parte Richiedente.
3. Laddove ciò non contrasti con la sua legislazione nazionale, la Parte Richiesta può autorizzare le persone specificate nella richiesta di assistenza giudiziaria ad essere presenti all'esecuzione della stessa. A tal fine, la Parte Richiesta informa tempestivamente la Parte Richiedente circa la data ed il luogo dell'esecuzione della richiesta.
4. La Parte Richiesta informa tempestivamente la Parte Richiedente riguardo all'esito dell'esecuzione della richiesta.
5. Se la persona nei cui confronti deve essere eseguita la richiesta di assistenza giudiziaria invoca immunità, prerogative, diritti o incapacità secondo la legislazione nazionale della Parte Richiesta, l'Autorità competente dirime la questione adottando una decisione in merito e l'esito viene comunicato alla Parte Richiedente per le determinazioni di competenza.
6. I documenti trasmessi a sostegno della richiesta sono redatti nella lingua della Parte Richiesta ed accompagnate da una traduzione in lingua inglese e certificate dall'Autorità competente della Parte che ha eseguito la richiesta.

Articolo 7

Ricerca di Persone

In conformità alle disposizioni del presente Trattato, la Parte Richiesta fa tutto il possibile per rintracciare le persone indicate nelle richieste di assistenza giudiziaria che presumibilmente si trovano nel suo territorio, e informa la Parte Richiedente dell'esito delle ricerche.

Articolo 8

Citazioni di fronte all'Autorità competente e Notifiche

1. La Parte Richiesta provvede a effettuare le citazioni e a notificare altri documenti trasmessi dalla Parte Richiedente in conformità alla sua legislazione nazionale.
2. La Parte Richiesta, dopo avere eseguito la notifica, fa pervenire allo Parte Richiedente un attestato di avvenuta notifica recante la firma della persona autorizzata o il timbro dell'Autorità notificante, con l'indicazione della data, ora, luogo e modalità della consegna, nonché della persona a cui sono stati consegnati i documenti. Quando la notifica non è eseguita, La Parte Richiesta informa tempestivamente la Parte Richiedente e comunica i motivi della mancata notifica.
3. La richiesta di notifica di citazioni a comparire deve essere formulata alla Parte Richiesta entro il termine previsto al paragrafo 2 dell'Articolo 10.
4. La citazione e la notifica non devono essere accompagnati da minacce di ricorrere a mezzi forzosi in caso di mancata comparizione.

Articolo 9

Assunzione Probatoria nello Stato Richiesto

1. La Parte Richiesta, in conformità alla sua legislazione nazionale, assume nel suo territorio le dichiarazioni di testimoni, parti offese, persone sottoposte ad indagini o detenute, periti o altre persone, nonché acquisisce gli atti, i documenti e le altre prove indicate nella richiesta di assistenza giudiziaria e li trasmette alla Parte Richiedente.
2. La Parte Richiesta informa tempestivamente la Parte Richiedente della data, dell'ora e del luogo dello svolgimento dell'attività probatoria di cui al paragrafo precedente, anche per le finalità di cui al paragrafo 3 dell'Articolo 6. Se necessario le Autorità Centrali si consultano al fine di stabilire una data conveniente per entrambi le Parti.
3. La persona citata a rendere dichiarazioni o a fornire altri elementi di prova ha facoltà di rifiutarsi di rilasciarle quando la legislazione della Parte Richiesta o della Parte Richiedente lo consente; a tal fine, la Parte Richiedente deve farne espressa menzione nella richiesta.
4. La Parte Richiesta ammette la presenza del difensore della persona citata a rendere dichiarazioni o a fornire altri elementi di prova, laddove ciò sia previsto dalla legislazione della Parte Richiedente e non contrasti con quella della Parte Richiesta.
5. I documenti, i beni e gli altri elementi di prova ai quali si sia riferita la persona citata a rendere dichiarazioni o a fornire altri elementi di prova possono essere acquisiti e sono ammissibili nella Parte Richiedente come mezzo di prova in conformità all'ordinamento di questa.

Articolo 10

Assunzione Probatoria nella Parte Richiedente

1. La Parte Richiesta, su domanda della Parte Richiedente, cita una persona a comparire dinanzi all'Autorità competente nel territorio della Parte Richiedente al fine di rendere interrogatorio, testimonianza, di essere ascoltata come perito ovvero di compiere altre attività processuali. La Parte Richiesta informa tempestivamente la Parte Richiedente della disponibilità di tale persona.
2. La Parte Richiedente trasmette alla Parte Richiesta la richiesta di notifica della citazione a comparire dinanzi ad un'Autorità del territorio della Parte Richiedente non più tardi di sessanta giorni prima del giorno previsto per la comparizione, salvo che la Parte Richiedente abbia concordato un limite di tempo inferiore per i casi urgenti.
3. Nella richiesta, la Parte Richiedente indica la misura in cui sono concessi alla persona citata indennità e rimborsi spese.

Articolo 11

Garanzie e Principio di Specialità

1. La persona che si trova nel territorio della Parte Richiedente ai sensi del precedente Articolo 10:
 - (a) non può essere indagata, perseguita, giudicata, arrestata né sottoposta ad altra misura privativa della libertà personale dalla Parte Richiedente in relazione a reati commessi precedentemente alla sua entrata nel territorio di detta Parte;
 - (b) non può essere costretta a rendere testimonianza o altre dichiarazioni né a partecipare a qualsiasi atto relativo a procedimento diverso da quello menzionato nella richiesta di assistenza, se non previo consenso della Parte Richiesta e della persona stessa.
2. Il paragrafo 1 del presente Articolo cessa di avere effetto se la persona ivi menzionata:
 - (a) non ha lasciato il territorio della Parte Richiedente entro trenta giorni dal momento in cui è stata ufficialmente informata che la sua presenza non è più necessaria. Tale termine non comprende il periodo durante il quale la persona non ha lasciato il territorio della Parte Richiedente per cause di forza maggiore;
 - (b) avendo lasciato il territorio della Parte Richiedente, volontariamente vi fa ritorno.
3. La persona che ha ricevuto la citazione di fronte all'Autorità competente e non compare o si rifiuta di rendere dichiarazioni o fornire altri elementi di prova, ovvero di partecipare ad altri atti processuali ai sensi degli Articoli 9 e 10 del presente Trattato, non può essere sottoposta, per la sua mancata comparizione o il suo rifiuto, a misure coercitive o privative della libertà personale, ivi compreso l'accompagnamento coattivo. A richiesta,

possono applicarsi eventuali sanzioni di altra natura che la legge della Parte Richiesta prevede in circostanze simili.

4. Il testimone, la persona offesa o il perito, ascoltato in conformità agli Articoli 9 e 10, è comunque responsabile per il contenuto della dichiarazione testimoniale, della relazione peritale ovvero per gli altri elementi di prova forniti nel corso della comparizione, in conformità alle rispettive legislazioni della Parte Richiesta e della Parte Richiedente e fatta salva la rispettiva giurisdizione di ciascuna Parte sul reato.

Articolo 12

Attività mediante Videoconferenza

1. Se una persona si trova nel territorio della Parte Richiesta e deve essere ascoltata in qualità di testimone, persona offesa, perito, persona sottoposta ad indagini o imputato dalle Autorità competenti della Parte Richiedente, quest'ultimo può chiedere che la comparizione abbia luogo per videoconferenza, in conformità alle disposizioni di questo Articolo, se risulta impossibile che la persona si presenti volontariamente nel suo territorio.

2. La comparizione per videoconferenza può essere, altresì, richiesta per l'interrogatorio di persona sottoposta ad indagine o a procedimento penale, se questa vi acconsente e se ciò non contrasta con la legislazione nazionale di ciascuna Parte. In questo caso, deve essere permesso al difensore della persona che compare di essere presente nel luogo in cui questa si trova nella Parte Richiesta ovvero dinanzi all'Autorità competente della Parte Richiedente, consentendosi al difensore di poter comunicare riservatamente a distanza con il proprio assistito.

3. La comparizione mediante videoconferenza deve essere sempre effettuata nel caso in cui la persona che deve essere ascoltata o interrogata è detenuta nel territorio della Parte Richiesta.

4. La Parte Richiesta autorizza le attività per videoconferenza sempre che disponga dei mezzi tecnici per realizzarla.

5. Le richieste di attività per videoconferenza devono indicare, oltre a quanto previsto nell'Articolo 5, i motivi per i quali è impossibile che la persona libera da ascoltare o interrogare si presenti personalmente nella Parte Richiedente, nonché recare l'indicazione dell'Autorità competente e dei soggetti che riceveranno la dichiarazione.

6. L'Autorità competente della Parte Richiesta cita a comparire la persona in conformità alla propria legislazione.

7. Con riferimento alle attività per videoconferenza si applicano le seguenti disposizioni:

- (a) le Autorità competenti di entrambe le Parti sono presenti durante l'assunzione probatoria, se necessario assistite da un interprete. L'Autorità competente della Parte Richiesta provvede all'identificazione della persona comparsa ed assicura che l'attività sia svolta in conformità al proprio ordinamento giuridico interno. Quando l'Autorità competente della Parte Richiesta dovesse ritenere

che, nel corso dell'assunzione probatoria, non siano rispettati i principi fondamentali della propria legislazione, adotta immediatamente le misure necessarie affinché l'attività si svolga in conformità a detti principi;

- (b) le Autorità competenti di entrambe le Parti si accordano in ordine alle misure di protezione della persona citata, quando ciò sia necessario;
- (c) la persona citata a rendere dichiarazioni o a fornire altri elementi di prova ha facoltà di rifiutarsi di rilasciarle quando la legislazione della Parte Richiesta o della Parte Richiedente lo consente.
- (d) la Parte Richiesta provvede affinché la persona comparsa sia assistita da un interprete quando ciò sia necessario.

8. L'Autorità competente della Parte Richiesta redige, al termine delle attività, un verbale in cui è indicata la data ed il luogo della comparizione, le generalità della persona comparsa, le generalità e la qualifica di tutte le altre persone che hanno partecipato all'attività e le condizioni tecniche in cui è avvenuta l'assunzione probatoria. L'originale del verbale è tempestivamente trasmesso dall'Autorità competente della Parte Richiesta.

9. Le spese sostenute dalla Parte Richiesta per effettuare la videoconferenza sono rimborsate dalla Parte Richiedente, salvo che la Parte Richiesta rinunci in tutto o in parte al rimborso.

10. La Parte Richiesta può consentire l'impiego di tecnologie di collegamento in videoconferenza anche per finalità diverse da quelle specificate ai precedenti paragrafi 1 e 2, ivi compreso per effettuare riconoscimento di persone e di cose e confronti.

Articolo 13

Trasferimento Temporaneo di Persone Detenute

1. Quando, ai sensi dell'Articolo 12 paragrafo 4, non è possibile l'effettuazione della videoconferenza, la Parte Richiesta, a domanda della Parte Richiedente, ha facoltà di trasferire temporaneamente nella Parte Richiedente una persona detenuta nel proprio territorio al fine di consentirne la comparizione dinanzi ad un'Autorità competente della Parte Richiedente affinché renda interrogatorio, testimonianza o altro tipo di dichiarazioni, ovvero partecipi ad altri atti processuali, purché la persona interessata vi acconsenta e sia stato preventivamente raggiunto un accordo scritto tra le Parti riguardo al trasferimento ed alle sue condizioni.

2. Il trasferimento temporaneo della persona può essere eseguito a condizione che:

- (a) non interferisca con indagini o procedimenti penali, in corso nella Parte Richiesta, nei quali debba intervenire tale persona;
- (b) la persona trasferita sia mantenuta dalla Parte Richiedente in stato di detenzione.

3. Il periodo trascorso in stato di detenzione nella Parte Richiedente è computato ai fini dell'esecuzione della pena inflitta nella Parte Richiesta.

4. Quando per l'esecuzione del trasferimento temporaneo sia previsto il transito della persona detenuta attraverso il territorio di uno Stato terzo, è cura della Parte Richiedente presentare apposita domanda di transito alle competenti Autorità dello Stato terzo ed informare in tempo utile la Parte Richiesta dell'esito della stessa, trasmettendo la relativa documentazione.
5. La Parte Richiedente riconsegna immediatamente alla Parte Richiesta la persona trasferita al termine delle attività di cui al paragrafo 1 del presente Articolo ovvero alla scadenza di altro termine specificamente convenuto dalle Parti.
6. Alla persona trasferita temporaneamente in conformità al presente Articolo sono riconosciute, ove applicabili, le garanzie di cui all'Articolo 11.
7. Il trasferimento temporaneo può essere rifiutato dalla Parte Richiesta in presenza di fondati motivi che devono essere comunicati alla Parte Richiedente.

Articolo 14

Protezione di Vittime, Testimoni ed altri Partecipanti al Procedimento Penale

In caso fosse necessario o al fine di assicurare i risultati delle indagini e la corretta amministrazione della giustizia, entrambe le Parti adottano le misure previste nel proprio ordinamento giuridico interno per la protezione delle vittime, dei testimoni e di altri partecipanti al procedimento penale con riferimento ai reati ed alle attività di assistenza richieste.

Articolo 15

Produzione di Documenti Ufficiali e Pubblici

1. La Parte Richiesta fornisce alla Parte Richiedente, su richiesta, copia degli atti o dei documenti di uffici statali o enti pubblici accessibili al pubblico.
2. La Parte Richiesta può fornire copia degli atti o dei documenti di uffici statali o enti pubblici, non accessibili al pubblico, nella stessa misura e alle stesse condizioni in cui sarebbero accessibili alle Autorità giudiziarie o agli organi di polizia della Parte Richiesta. Le copie dei documenti e degli atti sopra indicati devono essere certificate dall'Autorità competente della Parte Richiesta. La Parte Richiesta può respingere, interamente o in parte, tale richiesta, informando la Parte Richiedente delle ragioni del diniego.

Articolo 16

Produzione di Documenti, Atti e Cose

1. Quando la richiesta ha ad oggetto la trasmissione di altri documenti o atti, diversi da quelli di cui al precedente Articolo 15, la Parte Richiesta ha facoltà di trasmetterne

copie. Tuttavia, laddove la Parte Richiedente richieda esplicitamente la trasmissione degli originali, la Parte Richiesta soddisfa tale esigenza nei limiti del possibile.

2. Gli originali dei documenti e degli atti, nonché i beni, trasmessi alla Parte Richiedente sono restituiti non appena possibile alla Parte Richiesta.

Articolo 17

Perquisizioni, Sequestri, Congelamenti e Confisca

1. La Parte Richiesta, su domanda della Parte Richiedente, esegue gli accertamenti per verificare se nel suo territorio siano presenti proventi di reato o cose pertinenti al reato e comunica alla Parte Richiedente i risultati delle indagini. Nel formulare la richiesta, la Parte Richiedente comunica alla Parte Richiesta le ragioni che la inducono a ritenere che nel territorio di quest'ultima possano trovarsi proventi di reato o cose pertinenti al reato.

2. Una volta rintracciati i proventi di reato o le cose pertinenti al reato, la Parte Richiesta, su domanda della Parte Richiedente, adotta le misure previste dalla sua legislazione nazionale al fine di sequestrare, congelare e confiscare i proventi di reato e le cose pertinenti al reato.

3. Su domanda della Parte Richiedente, la Parte Richiesta trasferisce, in tutto o in parte, i proventi di reato e le cose pertinenti al reato ovvero le somme conseguite mediante la vendita di tali beni, alle condizioni che saranno concordate tra le Parti.

4. Nell'applicare il presente Articolo sono comunque rispettati i diritti della Parte Richiesta e dei terzi su tali proventi di reato e cose pertinenti al reato.

Articolo 18

Accertamenti Bancari e Finanziari

1. A seguito di specifica domanda la Parte Richiesta accerta prontamente se una determinata persona fisica o giuridica sottoposta a procedimento penale è titolare di uno o più rapporti o conti presso le banche ubicate nel suo territorio e fornisce alla Parte Richiedente le relative informazioni, ivi comprese quelle relative all'identificazione dei soggetti abilitati ad operare sui conti, alla localizzazione di questi ultimi e alle movimentazioni a questi riferibili.

2. La richiesta di accertamento di cui al paragrafo 1 del presente Articolo può riguardare anche istituti finanziari diversi dalle banche.

3. L'assistenza giudiziaria di cui al presente Articolo non può essere rifiutata per motivi di segreto bancario.

Articolo 19**Compatibilità con altri Trattati Internazionali**

1. Le disposizioni del presente Trattato non pregiudicano i diritti riconosciuti e gli obblighi assunti da ciascuna Parte, derivanti dalla firma di altri accordi internazionali.
2. Il presente Trattato non impedisce alle Parti di prestare altre forme di cooperazione o assistenza giudiziaria in materia penale in virtù di specifici accordi se conformi ai rispettivi ordinamenti giuridici.

Articolo 20**Scambio di Informazioni sui Procedimenti Penali**

La Parte Richiesta trasmette alla Parte Richiedente, su richiesta e ai fini del procedimento penale nel quale è formulata la richiesta di assistenza giudiziaria, le informazioni sui procedimenti penali, sui precedenti penali e sulle condanne inflitte nel proprio Paese nei confronti di cittadini della Parte Richiedente.

Articolo 21**Scambio di Informazioni sulla Legislazione**

Le Parti, su richiesta, si scambiano informazioni sulle leggi in vigore, o precedentemente in vigore, e sulle procedure giudiziarie in uso nei loro rispettivi Paesi.

Articolo 22**Trasmissione di Sentenze e Certificati Penali**

1. Quando la Parte Richiesta trasmette una sentenza penale deve fornire anche le indicazioni riguardanti il relativo procedimento, se richieste dalla Parte Richiedente.
2. I certificati penali necessari all'Autorità giudiziaria della Parte Richiedente per un procedimento penale sono trasmessi a tale Parte se nelle medesime circostanze essi potrebbero essere rilasciati alle Autorità giudiziarie della Parte Richiesta.

Articolo 23**Esclusione della Legalizzazione e Validità di Atti e Documenti**

Gli atti e i documenti forniti in conformità al presente Trattato non richiedono legalizzazioni, certificazioni o autenticazioni ed hanno piena efficacia probatoria nella parte Richiedente.

Articolo 24

Riservatezza

1. La Parte Richiesta attribuisce carattere di riservatezza alla richiesta di assistenza giudiziaria, ivi compresi il suo contenuto, la documentazione giustificativa e qualsiasi atto assunto o acquisito in esecuzione della stessa, se così domandato dalla Parte Richiedente. Quando la richiesta non può essere eseguita senza violare il carattere di riservatezza, la Parte Richiesta informa la Parte Richiedente, la quale decide se la richiesta debba avere esecuzione.
2. Su motivata domanda della Parte Richiesta, la Parte Richiedente attribuisce carattere di riservatezza alle informazioni e alle prove ottenute durante l'esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria, salvo i casi in cui le prove e le informazioni ottenute debbano essere utilizzate nel corso delle indagini o nell'ambito di un processo penale.

Articolo 25

Spese

1. Le Parti sostengono le spese per l'esecuzione del presente Trattato in conformità alle rispettive legislazioni nazionali.
2. La Parte Richiesta sostiene le spese relative all'esecuzione della richiesta.
Tuttavia, sono a carico della Parte Richiedente le seguenti spese:
 - (a) le spese di viaggio e di soggiorno nella Parte Richiesta per le persone di cui all'Articolo 6 paragrafo 3;
 - (b) le spese di viaggio e di soggiorno nella Parte Richiedente per le persone di cui all'Articolo 10;
 - (c) le spese relative all'attività di videoconferenza, ad eccezione di quanto previsto dal paragrafo 9 dell'Articolo 12;
 - (d) le spese derivanti dall'esecuzione della richiesta di cui all'Articolo 13;
 - (e) le spese sostenute per le finalità di cui all'Articolo 14;
 - (f) le spese e gli onorari spettanti ai periti;
 - (g) le spese e gli onorari per la traduzione e l'interpretariato e le spese di trascrizione;
 - (h) le spese di custodia e di consegna del bene sequestrato.
3. Quando l'esecuzione della richiesta comporta spese di natura straordinaria, le Parti si consultano allo scopo di concordare le condizioni alle quali la richiesta stessa deve avere esecuzione e i criteri di suddivisione delle spese.

Articolo 26**Soluzione delle Controversie**

1. Qualsiasi controversia dovuta all'interpretazione e all'applicazione del presente Trattato sarà risolta mediante consultazione e negoziati tra le Parti.

Articolo 27**Modifica**

Mediante accordo le Parti possono introdurre modifiche al presente Trattato, le quali diverranno parte integrante dello stesso per mezzo di un separato protocollo aggiuntivo, il quale entrerà in vigore in base alla procedura prevista dal paragrafo 1 dell'Articolo 28 del Trattato.

Articolo 28**Entrata in Vigore e Cessazione**


1. Il presente Trattato avrà durata illimitata ed entrerà in vigore alla data della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica.
2. La cessazione del presente Trattato avrà effetto allo scadere dei sei mesi successivi alla data della comunicazione scritta, inoltrata per via diplomatica all'altra Parte, dell'esercizio della facoltà di recedere dal Trattato. La cessazione di efficacia non pregiudicherà le procedure di assistenza giudiziaria iniziate prima della cessazione medesima.
3. Il presente Trattato si applicherà ad ogni richiesta presentata dopo la sua entrata in vigore, anche se i relativi reati sono stati commessi prima dell'entrata in vigore dello stesso.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Stati, hanno firmato il presente Trattato.


FATTO ad Astana, il giorno 22 del mese di gennaio dell'anno 2015 in due originali ciascuno nelle lingue italiana, kazaka e inglese.

In caso di divergenza di interpretazione, fa fede il testo in lingua inglese.

Per la Repubblica Italiana



Per la Repubblica del
Kazakhstan



Treaty
between the Republic of Italy and the Republic of Kazakhstan
on mutual legal assistance in criminal matters

The Republic of Italy and the Republic of Kazakhstan, hereinafter referred to as the "Parties",

Desiring to promote an effective cooperation between the two Countries in combating crime on the basis of mutual respect for sovereignty, equality and mutual benefit,

Considering that this purpose can be achieved through the conclusion of a bilateral Treaty, which establishes the procedure for provision of legal assistance in criminal matters,

Have agreed as follows:

Article 1
Scope

1. In accordance with the provisions of this Treaty, the Parties undertake, upon requests, to afford one another mutual legal assistance in criminal matters.

2. Such legal assistance shall include:

- (a) locating and identifying person;
- (b) serving documents and records relating to criminal proceedings;
- (c) citing witnesses, victims and experts to appear voluntarily before the competent authority of the Requesting Party;
- (d) obtaining and providing documents, records and articles of evidence;
- (e) carrying out questionings and taking the statements of persons;
- (f) temporary transferring persons in custody for their testimony, or taking part in other procedural activities;
- (g) carrying out judicial expertise, examining sites, documents or items;
- (h) executing searches, seizures of evidence, arrests and confiscations of assets related to the criminal activity;
- (i) exchanging information on the national law;
- (j) communicating the criminal judgments and information taken from judicial records;
- (k) any other legal assistance, except for paragraph 3 of this Article, which is not contrary to the national law of the Requested Party.

3. This Treaty shall not apply to:

- (a) the execution of judgments on arrest of persons, or other measure, restricting freedom of a person;
- (b) the extradition of persons;
- (c) the execution of court judgments, except the provisions of this Treaty concerning confiscation of assets;
- (d) the transfer of sentenced persons for further serving a sentence, and

(e) the transfer of criminal proceedings.

Article 2

Dual jurisdiction

1. Legal assistance may be afforded when the act for which it is requested does not constitute a criminal offense in the Requested Party.

2. If the request for legal assistance relates to executing searches, seizures, arrests and confiscations of assets and other activities which affect the fundamental rights of a person, or are invasive of sites or items, legal assistance shall be afforded, if the act for which it is requested is regarded as an offence also by the national law of the Requested Party.

Article 3

Refusal or postponement of legal assistance

1. The Requested Party may refuse entirely or in part the legal assistance requested if:

(a) the execution of the request is contrary to its national law or to the provisions of this Treaty;

(b) the criminal offence for which the request is made, is punished in the Requesting Party by a type of penalty, which is prohibited by the national law of the Requested Party;

(c) the criminal offence for which it is requested is considered by the Requested Party as a political offence or an offence related to such a category of offence. To this end the following shall not be considered as offences of a political nature:

1) homicide or any other offence against the life, physical integrity or freedom of a Head of State or Government or any family members;

2) terrorist offences or any other offence not considered as political offence under any international treaty, convention or agreement which both Parties adhered to;

(d) the request for assistance relates to a military offence that does not constitute a criminal offence under ordinary criminal law applicable generally;

(e) there are reasonable grounds to believe that the request for assistance is made in order to prosecute, punish or promote other types of actions against person on account of his religion, sex, race, nationality or political opinion, or that such person's position may be prejudiced by any of those reasons;

(f) criminal proceedings are already started in the Requested Party or final judgment is already rendered with respect to the same person for the same offence indicated in the request;

(g) execution of the request may impair sovereignty, security, public order or other essential interests of the Requested Party or cause consequences in contrast with the fundamental principles of its national law.

2. The Requested Party may postpone the execution of the request if its executing interferes with the ongoing criminal proceedings in the Requested Party.

3. Before refusing a request or postponing its execution, the Requested Party has the faculty to consider whether the assistance may be granted upon specific conditions. To this end, the Central authorities of the Parties, designated pursuant to Article 4 of this Treaty, shall consult with one another, and if the Requesting Party is consent, the legal assistance shall be granted to it in accordance with established procedure under certain conditions.

4. When the Requested Party refuses or postpones the legal assistance, it shall inform the Requesting Party in writing of the reasons for such refusal or postponement.

Article 4 **The Central authorities**

1. For the purposes of this Treaty the Parties shall designate the Central authorities responsible for its realization:

(a) for the Republic of Italy the Central authority is the Ministry of Justice of the Republic of Italy;

(b) for the Republic of Kazakhstan the Central authority is the Prosecutor General's Office of the Republic of Kazakhstan.

2. Parties shall inform each other through diplomatic channels on any change of its Central authority.

3. When implementing this Treaty, the Central authorities shall communicate directly with each other.

Article 5 **Form and content of the requests**

1. The request shall be made in writing, and must bear the signature of the authorized person and be certified with the stamp of the competent authority of the Requesting Party.

2. Request for assistance shall include the following:

(a) the name of the competent authority conducting the investigation;

(b) a description of the facts of the offense including the time and place of its commission and caused damage, if any;

(c) indication of the national law provisions applying, including the provisions of the statute of limitations and the extract from the criminal law, stipulating responsibility for an offence for which the legal assistance is requested;

(d) description of the requested activities;

(e) in cases of proven urgency, an indication of time limit within which the request should be executed;

(f) indication of the persons whose presence is necessary at the execution of the request, in compliance with paragraph 3 of Article 6 of this Treaty;

(g) information as to the allowance and reimbursements to which is entitled the person who is cited to appear in the Requesting Party for the purpose of taking evidence, in compliance with Article 10 of this Treaty;

(h) information necessary for taking evidence via videoconference, in compliance with paragraph 5 of Article 12 of this Treaty.

3. The request to the extent of necessary shall also include the following:

(a) information on the persons under investigation;

(b) information on the person, to be found and whose location to be determined;

(c) information on the identity and place of residence of the person to whom the service of documents shall be made, as well as on the way it should be made;

(d) information on the identity and place of residence of the person who has to give testimony or evidence;

(e) the location and description of the place or item to be examined;

(f) the location and description of the place to be searched, and the indication of the items to be seized, arrested or confiscated;

(g) the indication of any special procedure sought for giving execution to the request, and the relevant reasons for that;

(h) the level of confidentiality, which is required to comply with, and the reasons for it;

(i) any other information which may facilitate the execution of the request.

4. If the Requested Party considers that the content of the request is not sufficient, it has the faculty to require further information.

5. The request and the supporting documents submitted pursuant to this Article shall be in the language of the Requesting Party, and accompanied by a translation into English.

6. The request, submitted through the Central authorities, indicated in Article 4 of this Treaty, may be anticipated by any operational means of communication, including telex, fax and e-mail. In such cases, the written request shall be received within thirty days therefrom, otherwise it shall be cancelled.

Article 6

Execution of the request

1. The Requested Party shall give immediate execution to the request in compliance with its national law. To this end, the competent authority of the Requested Party shall issue the summons to appear, search orders, orders relevant to seizures, arrest or confiscation, or any other activity necessary to execute the request.

2. The Requested Party shall execute the request in accordance with the modalities requested by the Requesting Party, provided it is not contrary to the national legislation of the Requested Party.

3. The Requested Party may permit the authorized persons specified in the request, to be present to its execution, provided it is not contrary to the national law of the Parties. To this end, the Requested Party shall promptly inform the Requesting Party on the date and place of execution of the request.

4. The Requested Party shall promptly inform the Requesting Party on the results of the execution of the request.

5. If a person, in respect of whom the request is to be executed, before the execution invokes any immunity, privilege right or incapacity in accordance with national law of the Requested Party, the competent authority shall make the relevant decision, and communicate it to the Requesting Party to make a decision upon it.

6. Documents submitted as executing the request, shall be made in the language of the Requested Party and accompanied by a translation into English and stamped by the competent authority of the Requested Party, which has executed the request.

Article 7

Searching for persons

In compliance with the provisions of this Treaty the Requested Party shall do everything possible to find the persons indicated in the request and presumably located in its territory, and inform on the results the Requesting Party.

Article 8

Citation to the competent authority and service of documents

1. The Requested Party shall serve the citations to the competent authority and other documents sent by the Requesting Party in compliance with its national law.

2. The Requested Party after having effected service shall provide the Requesting Party with an attestation of proof of service bearing the signature of the authorized person or stamp of the authority that effected service, and indicating the date, time, place and method of delivery, as well as information on the person, to which the documents have been delivered. If the service is not effected, the Requested Party shall promptly inform the Requesting Party and communicate the reasons of failure of service.

3. The request to serve citations to appear before the competent authority of the Requested Party shall be made within the time limit set in paragraph 2 of Article 10 of this Treaty.

4. The citation to the competent authority of the Requesting Party and the documents served shall not be accompanied by any threat of measures compelling appearance in case of failure to appear.

Article 9

Taking of evidence in the Requested Party

1. The Requested Party in compliance with its national law shall carry out the taking of evidence from witnesses, victims, persons under investigation or detention, in the Requested Party, experts or other persons, and shall also obtain records, documents and any other evidence indicated in the request, and shall transmit them to the Requesting Party.

2. The Requested Party shall inform promptly the Requesting Party of the date, place and time where the evidence taking from persons indicated in the paragraph 1 of this Article, also for the purposes of paragraph 3 of Article 6 of this Treaty. If it is necessary the Central authorities of the Parties shall consult with one another to set a date, which is convenient for both Parties.

3. The person cited to give evidences, has the faculty to refuse to give them, if the national law of the Requested Party or of the Requesting Party allows it; to this end, the Requesting Party shall mention this expressly in the request.

4. The Requested Party shall allow the presence of the defence counsel of the person, cited to give evidence whenever this is provided by the law of the Requesting Party and is not contrary to the national law of the Requested Party.

5. Documents, items and other evidences indicated by the person to give evidences or make statements may be obtained and are admissible as evidence in the Requesting Party in compliance with the law of the Requesting Party.

Article 10

Taking of evidence in the Requesting Party

1. The Requested Party upon request shall cite a person to appear before the competent authority of the Requesting Party in order to be questioned, make declarations, or to be heard as an expert or to perform other procedural activities. The Requested Party shall promptly inform the Requesting Party about the availability of said person.

2. The Requesting Party shall transmit to the Requested Party a request for service of the citation to appear before the competent authority, in the territory of the Requesting Party, not later than sixty days before the date set for appearance, except urgent cases, when the Requested Party agreed on a shorter period.

3. The Requesting Party shall indicate in the request the amount of any allowance and reimbursement of expenses the person cited to appear in the territory of the Requesting Party is entitled to.

Article 11

Guarantees and Speciality Rule

1. The person who is present in the territory of the Requesting Party according to Article 10 of this Treaty:

a) shall not be investigated by the Requesting Party nor prosecuted, tried or subjected to any other measure of deprivation of personal liberty in relation to criminal offences committed prior to entering the territory of Requesting Party;

b) shall not be obliged to give testimony or make other evidences nor participate to take part in any activity relevant to a proceeding different from the one indicated in the request for assistance unless the Requested Party and the person concerned give their consent.

2. Paragraph 1 of this Article shall cease to have effect, if the person indicated therein:

(a) does not leave the territory of the Requesting Party within thirty days from the date when he/she has been officially informed that his/her presence is no longer necessary. Such time limit shall not include the period during which said person has not left the territory of the Requesting Party, for reasons beyond his/her control;

(b) after having left the territory of the Requesting Party, voluntarily returns to it.

3. The person, who has received the citation to the competent authority and did not appear or refused to make declarations, give evidence or take part in other activities pursuant to Articles 9 and 10 of this Treaty, shall not be subjected to any coercive measure of being forcibly brought before the competent authority of the Requesting Party, as a consequence of failure to appear or refusal. In such cases, upon request may be applied other measures, provided for by the national law of the Requested Party.

4. The victim, witness or expert, whose examination is carried out in conformity with Articles 9 and 10 of this Treaty, are responsible for the content of the testimonial evidence, expert report or data, while appearing in the competent authority, in compliance with the relevant national law of the Parties, subject to the respective jurisdiction of each Party over the committed offence.

Article 12

Activities through videoconference

1. If the person who is in the territory of the Requested Party, shall be questioned as the witness, victim, suspect, accused or expert by the competent authorities of the Requesting Party, the latter may request the questioning through videoconference, in compliance with the provisions of this Article, if the voluntary appearance of a person on its territory is impossible.

2. Questioning through videoconference may also be requested in respect of a person under investigation, or for his/her prosecution, if he/she consents to such

questioning and if this is not contrary with the national law of each of the Parties. In such a case, the defence counsel of the person must be allowed to be present in the place where said person is in the Requested Party or before the competent authority of the Requesting Party and the defence counsel must be enabled to have distance communication with the person assisted by him/her in a confidential manner.

3. Questioning through videoconference must always be effected, if the person who has to be questioned is detained in the territory of the Requested Party.

4. The Requested Party shall allow conducting the procedural activities by videoconference provided that it has the technical means to realize it.

5. Requests for conducting the procedural activities by videoconference shall indicate, in addition, to what is provided in Article 5 of this Treaty, the reasons it is impossible for the person who is not detained and whose participation in procedural activities should be carried out, to be present in person in the territory of the Requesting Party, and also indicate the competent authority and the persons who will receive the evidence.

6. The competent authority of the Requested Party shall cite to appear the person concerned in compliance with its national law.

7. In respect of conducting the procedural activities by videoconference, the following provisions shall apply:

(a) the competent authorities of both Parties shall be present during the taking of evidence, and, if necessary, with the assistance of an interpreter. The competent authority of the Requested Party shall perform the identification of person appearing and ensure that this activity is carried out in accordance with its national law. If the competent authority of the Requested Party considers that during the taking of evidence, the fundamental principles of national law are not complied with, it shall immediately adopt any necessary measure so that the activity is carried out in compliance with said principles;

(b) the competent authorities of both Parties shall mutually agree on the protection measures for the person cited, if necessary;

(c) the person cited for questioning has the faculty to refuse to give evidence when the law of the Requested Party or the Requesting Party allows it;

(d) the Requested Party shall provide the person cited for questioning with assistance of an interpreter, if necessary.

8. The competent authority of the Requested Party shall draw up an official act of the completion of procedural activities reporting the date and place, the identity of the person who appeared, the identity of other persons participating in this activity and quality of all the other persons who have taken part in the activity, as well as the technical conditions in which the taking of evidence or other proceedings has taken place. The original of said official act is sent promptly to the competent authority of the Requesting Party.

9. The expenses incurred by the Requested Party to effect the videoconference shall be reimbursed by the Requesting Party, unless the requested Party waives reimbursement in whole or in part.

10. The Requested Party may allow the use of videoconference technologies also for purposes different from those specified in paragraphs 1 and 2 of this Article, including in order to effect the recognition of persons and items and for confrontations.

Article 13

Temporary transfer of detained persons

1. If conducting the videoconference pursuant to paragraph 4 of Article 12 of this Treaty is not possible on the grounds, provided for, the Requested Party may, upon request of the Requesting Party, temporarily transfer the detained person to the Requesting Party, to enable him/her to appear before the competent authority for to be questioned, give evidence, make declarations or participate in other procedural activities, provided that the said person so consents and that Parties previously have reached a written agreement on the transfer and conditions thereof.

2. The temporary transfer of the person may be effected, provided that:

(a) it does not interfere with investigations or prosecutions that are being carried out in respect of the said person in the Requested Party;

(b) the person transferred is retained in detention by the Requesting Party.

3. The time spent in detention on the territory of the Requesting Party, shall be counted for the purposes of execution of the sentence imposed in the Requested Party.

4. In cases, when in order to execute the temporary transfer, the transit of the person detained is required through the territory of a third state, the Requesting Party shall submit to the competent authority of a third state a request for transit and inform in due time the Requested Party of the outcome of said request, transmitting the relevant documentation.

5. The Requesting Party shall immediately return to the Requested Party the person transferred at the end of the activities specified in paragraph 1 of this Article, or at the end of any other time limit agreed upon by the Parties.

6. The person, who is temporarily transferred in compliance with this Article shall be granted, where applicable, the guarantees, specified in Article 11 of this Treaty.

7. The Requested Party may refuse to temporary transfer in case of substantive grounds, on which it is obliged to inform the Requesting Party.

Article 14

Protection of victims, witnesses and other persons, taking part in the criminal proceedings

When necessary or in order to ensure the outcome of investigations and the correct administration of justice, both Parties shall adopt the measures provided in

their national laws, for the protection of victims, witnesses and other persons **taking** part in the criminal proceedings, with reference to the criminal offences **and the** assistance activities requested.

Article 15

Providing official or public documents

1. Upon request, the Requested Party shall provide the Requesting Party with the copies of records or documents which are available to the public, from state offices or public bodies.

2. The Requested Party may provide copies of records or documents which are not available to the public, from state offices or public bodies to the extent and under the conditions as such copies would be available to the judicial or law enforcement authorities of the Requested Party. Such copies must be certified by the competent authority of the Requested Party. The Requested Party shall have the right to reject the aforementioned request in whole or in part, informing on the reasons of this decision.

Article 16

Providing documents, records or items

1. When the request is related to the transmission of documents or records other than specified in Article 15 of this Treaty, the Requested Party may transmit their copies. However, in each case, when the Requesting Party expressly requests for the transmissions of the originals, the Requested Party shall execute request insofar as possible.

2. The originals of the documents and records, as well as objects, transmitted to the Requesting Party, shall be returned to the Requested Party, in each case at the first opportunity.

Article 17

Searches, seizures, arrests and confiscations

1. The Requested Party upon request shall make activity for verifications to ascertain whether any proceeds from crime or items related to the criminal offence are present in its territory and shall communicate to the Requesting Party the outcome of such inquiries. In the request, the Requesting Party shall communicate to the Requested Party the grounds of the possible presence in its territory of any proceeds from crime or items related to the criminal offence.

2. At the detection of proceeds from crime or items related to the crime, the Requested Party shall upon the request of the Requesting Party adopt any measures

provided for by its national law, in order to seize, arrest and confiscate proceeds of crime or items related to the crime.

3. Upon request the Requested Party shall transfer in whole or in part any of the proceeds of crime and items related to the crime, as well as any financial assets obtained by the sale of these latter, in accordance with the conditions agreed upon by the Parties.

4. In the application of this Article, any rights of the Requested Party or third parties with regard to said proceeds from crime or items related to the crime shall be safeguarded.

Article 18

Identification of bank and financial information

1. Upon request the Requested Party shall promptly ascertain whether a physical or legal person who is suspected of or charged with committing a crime, is the holder of a bank account or accounts at any bank located in its territory and shall provide the Requesting Party with the relevant information, including information on the identities of the persons, authorized to use such accounts, the latter's locations and any transactions related to them.

2. Activities indicated in paragraph 1 of this Article, may concern also financial institutions other than banks.

3. The legal assistance referred to in this Article may not be refused on the grounds of bank secrecy.

Article 19

Compatibility with other international treaties

1. The provisions of this Treaty shall not prejudice any recognized right or obligation undertaken by each Party arising for it from other international treaties, in which it takes part.

2. This Treaty shall not prevent the Parties from other forms of cooperation on matters of legal assistance in criminal cases on the basis of the agreements, if they comply with the national law of the Parties.

Article 20

The exchange of information on criminal proceedings

Upon request and for the purposes of criminal proceedings, the Requested Party shall transmit to the Requesting Party information on criminal proceedings, previous convictions and sentences imposed against citizens of the Requesting Party.

Article 21
Exchange of information on Law

The Parties shall exchange upon request the information on the national laws in force, or which were in force, and on the judicial practice of the Parties.

Article 22
Transmission of judgments and criminal records certificates

1. When transmitting a judgment on a criminal case the Requested Party shall also provide information on the relevant proceedings, if the Requesting Party so requests.

2. Criminal records certificates, which are necessary to the competent authority of the Requesting Party for the purposes of criminal proceedings, shall be transmitted, if in the same circumstances they could be issued to the competent authority of the Requested Party.

Article 23
Exemption from legalization and validity of documents and records

Documents and records submitted in compliance with this Treaty shall not require any legalization, certification or authentication, and are fully admissible as evidence in the Requesting Party.

Article 24
Confidentiality

1. Upon the request of the Requesting Party, the Requested Party shall treat with confidentiality the fact of receipt of the request, the contents and the documents annexed thereto and any documents and records obtained in its execution. If the request cannot be executed without breaching such confidentiality, the Requested Party shall so inform the Requesting Party, which shall decide on the possibility to execute the request.

2. Upon the appropriate request of the Requested Party the Requesting Party shall treat as confidential any evidence and information obtained during the execution of the request for legal assistance, except for the cases of the use of evidence and information in the investigation and judicial examination of criminal matters.

Article 25

Expenses

1. The costs associated with the execution of this Treaty, the Parties shall bear in accordance with their national laws.

2. The Requested Party shall bear the costs related to the execution of the request.

However, the Requesting Party shall bear the following expenses:

(a) travel and stay expenses in the Requested Party of the persons indicated in paragraph 3 of Article 6 of this Treaty;

(b) travel and stay expenses in the Requesting Party, of the persons indicated in Article 10 of this Treaty;

(c) expenses for videoconference, without prejudice to paragraph 9 of Article 12 of this Treaty;

(d) expenses arising from the execution of the request in accordance with Article 13 of this Treaty;

(e) expenses incurred for the purposes indicated in Article 14 of this Treaty;

(f) expenses and fees of experts;

(g) expenses and fees of translation and interpretation and the cost of transcription;

(h) expenses of the storage and handing over the items seized.

3. In the case when the execution of a request entails expenses of an extraordinary nature, the Parties shall consult with a view to agree the conditions under which the request shall be executed, and the criteria for sharing the relevant costs.

Article 26

Settlement of disputes

Any dispute, which may arise in connection with the interpretation or application of this Treaty, shall be settled by means of consultations and negotiations between the Parties.

Article 27

Amendments

By mutual agreement of the Parties to this Treaty amendments may be inserted. These amendments shall constitute integral part of the Treaty and are issued in the form of separate protocols that shall enter into force by the procedure provided by paragraph 1 of Article 28 of this Treaty.

Article 28
Entry into force and Termination

1. This Treaty is concluded for an indefinite term and enters into force on the date of receipt of the second written notification by which each Party communicate through diplomatic channels, that its respective internal procedures of ratification have been completed.


2. This Treaty shall be terminated upon expiration of six (6) months from the date of receipt through diplomatic channels of a written notice of one of the Parties about its intention to terminate this Treaty. In case of termination of this Treaty, the activities of mutual legal assistance started during the period of its validity, remain in force to their full execution.

3. This treaty shall apply to any request submitted after its entry into force, also if the relevant criminal offences were committed before the entry into force of this Treaty.

IN WITNESS THEREOF, the undersigned, being duly authorized by their respective States, have signed this Treaty.

DONE at Astana on 22nd of January 2015, in two originals, each in Italian, Kazakh and English languages. In case of any divergence on the interpretation, the English text shall prevail.

For the Republic of Italy



For the Republic of Kazakhstan



TRATTATO DI ESTRADIZIONE
TRA
LA REPUBBLICA ITALIANA
E
LA REPUBBLICA DEL KAZAKHSTAN

La Repubblica Italiana e la Repubblica del Kazakhstan qui di seguito denominati "Parti",

desiderando promuovere un'efficace cooperazione tra i due Paesi con l'obiettivo di reprimere la criminalità sulla base del reciproco rispetto della sovranità, dell'uguaglianza e del mutuo vantaggio;

ritenendo che tale obiettivo può essere conseguito mediante la conclusione di un accordo bilaterale che stabilisca un'azione comune in materia di estradizione,

hanno stabilito quanto segue:

Articolo 1

Obbligo di Estradare

Ciascuna Parte, conformemente alle disposizioni del presente Trattato e su domanda della Parte Richiedente, si impegna ad estradare all'altra le persone che si trovano nel suo territorio e che sono ricercate dalla Parte Richiedente per dare corso a un provvedimento restrittivo della libertà personale emesso a loro carico nel corso di un procedimento penale o per eseguire una condanna definitiva a pena detentiva.

Articolo 2**Reati che danno luogo all'Estradizione**

1. Ai fini del presente Trattato, danno luogo ad estradizione i reati che, al momento dell'inoltro della domanda, sono punibili secondo la legge di entrambe le Parti con una pena detentiva non inferiore nel minimo ad un anno o con una pena detentiva più grave.
2. Se la domanda di estradizione è formulata in relazione ad una persona condannata con sentenza definitiva dall'Autorità giudiziaria della Parte Richiedente, ad una pena detentiva che, al momento della presentazione della domanda, sia pari ad almeno sei mesi.
3. Nel determinare se un fatto costituisce un reato ai sensi della legge di entrambi gli Stati in conformità al paragrafo 1 del presente Articolo, non rileva se secondo le rispettive leggi il fatto rientra nella stessa categoria di reato o se il reato è denominato con la stessa terminologia.
4. Per reati in materia di tasse ed imposte, di dazi e di cambi, l'estradizione non può essere rifiutata soltanto per il motivo che la legge dello Stato Richiesto non impone lo stesso tipo di tasse e di imposte o non prevede la stessa disciplina in materia di tasse, imposte, dazi e cambi della legge dello Stato Richiedente.
5. L'estradizione è concessa anche se il reato oggetto della richiesta è stato commesso fuori dal territorio della Parte Richiedente, sempre che la legge della Parte Richiesta autorizzi il perseguimento di un reato della stessa natura commesso fuori dal suo territorio.
6. Se la richiesta di estradizione riguarda due o più reati, ciascuno dei quali costituisce reato ai sensi della legge di entrambi gli Stati, e purché uno di essi soddisfi le condizioni previste dai paragrafi 1 e 2 del presente Articolo, la Parte Richiesta può concedere l'estradizione per tutti i detti reati.

Articolo 3

Motivi di Rifiuto Obbligatori

L'extradizione non è concessa se:

- a) la Parte richiesta ha motivo di ritenere che la domanda di estradizione è presentata al fine di sottoporre ad azione penale o di punire la persona richiesta per motivi di razza, sesso, religione, nazionalità, etnia, condizione sociale od opinioni politiche;
- b) se il reato per il quale è richiesta potrebbe essere punito dalla Parte Richiedente con la pena di morte o con altra pena vietata dalla legge della Parte Richiesta. In tali casi, a domanda della Parte Richiedente, la Parte Richiesta sottopone a procedimento penale dinanzi alle proprie Autorità competenti la persona richiesta, ai sensi della propria legge. A tale scopo, la Parte Richiedente fornisce alla Parte Richiesta la documentazione, le prove, i materiali ed ogni altra informazione necessaria in suo possesso. La Parte Richiesta informerà la Parte Richiedente sull'esito del processo penale.
- c) se il reato per il quale la domanda di estradizione è presentata è stato commesso al di fuori del territorio della Parte Richiesta, ma è pregiudizievole per gli interessi della Parte Richiesta;
- d) se la Parte Richiesta ha motivo di ritenere che, nella Parte Richiedente, la persona richiesta è stata sottoposta o potrebbe essere sottoposta, per il reato per il quale è domandata l'extradizione, ad una pena o ad un qualsiasi altro atto od omissione che non assicuri il rispetto dei diritti umani fondamentali, ovvero ad un trattamento degradante, inumano e crudele;
- e) se, al momento del ricevimento della domanda, l'azione penale, ai sensi della legge della Parte Richiesta, non può essere esercitata o la pena non può essere eseguita per prescrizione dei termini o per qualsiasi altro legittimo motivo;
- f) se per il reato oggetto della richiesta di estradizione, la persona richiesta è stata già definitivamente giudicata dalle Autorità competenti della Parte Richiesta;
- g) se la Parte Richiesta ha concesso asilo politico alla persona per la quale è stata avanzata domanda di estradizione;

- h) se la Parte Richiesta ritiene che la concessione dell'extradizione può compromettere la propria sovranità, sicurezza nazionale, ordine pubblico, o altri interessi dello Stato o essere contraria alla propria Costituzione o ai principi fondamentali della propria legge;
- i) se il reato per il quale è richiesta è considerato dalla Parte Richiesta come un reato politico o come un reato connesso a un siffatto reato. A tal fine, non sono considerati reati politici:
 - 1) l'omicidio o altro reato contro la vita, l'integrità fisica o la libertà di Capi di Stato o di Governo o dei membri della loro famiglia;
 - 2) i reati di terrorismo, né qualsiasi altro reato non considerato reato politico ai sensi di qualsiasi trattato, convenzione o accordo internazionale di cui entrambi gli Stati sono parti;
- j) se il reato per il quale è domandata l'extradizione costituisce soltanto un reato militare secondo la legge dello Stato Richiesto.

Articolo 4

Motivi di Rifiuto Facoltativi

L'extradizione può essere rifiutata in una delle seguenti circostanze:

- a) se il reato per il quale l'extradizione è richiesta è soggetto alla giurisdizione della Parte Richiesta conformemente alla propria legge interna e la persona richiesta è sottoposta a procedimento penale dalle Autorità competenti della medesima Parte per lo stesso reato per cui l'extradizione è domandata;
- b) se la Parte Richiesta, nel tenere conto della gravità del reato e degli interessi della Parte Richiedente, ritiene che l'extradizione non sarebbe compatibile con valutazioni di carattere umanitario in considerazione dell'età, delle condizioni di salute o di altre condizioni personali della persona richiesta.

Articolo 5

Estradizione del Cittadino

1. Ciascuna Parte ha il diritto di rifiutare l'extradizione dei propri cittadini.
2. Nel caso di rifiuto dell'extradizione, e a domanda della Parte Richiedente, la Parte Richiesta sottopone a procedimento penale dinanzi alle proprie Autorità competenti la persona richiesta, ai sensi della legge interna. A tale scopo, la Parte Richiedente fornisce alla Parte Richiesta, per mezzo delle Autorità Centrali di cui all'Articolo 6 del presente Trattato, le prove, la documentazione, i materiali ed ogni altra informazione utile in suo possesso.
3. La Parte Richiesta comunica tempestivamente alla Parte Richiedente il seguito riservato alla domanda e l'esito del procedimento.
4. Sempre su domanda della Parte Richiedente, la Parte Richiesta, può dare esecuzione alla sentenza di condanna definitiva emessa dalle Autorità della Parte Richiedente, nel rispetto della propria normativa. A tal fine, la Parte Richiedente deve inviare la documentazione indicata al paragrafo 2 del presente articolo. La Parte Richiedente informa la Parte Richiesta sull'esito dell'esecuzione della sentenza.

Articolo 6

Autorità Centrali delle Parti

1. Ai fini del presente Trattato, le Parti trasmettono le richieste di estradizione e comunicano tra loro direttamente tramite le Autorità Centrali indicate nel paragrafo 2 del presente articolo.
2. Per la Repubblica Italiana, l'Autorità Centrale è il Ministero della Giustizia e per la Repubblica del Kazakhstan è l'Ufficio del Procuratore Generale.
3. Ciascuna Parte comunica all'altra, tramite il canale diplomatico, per iscritto, gli eventuali cambiamenti dell'Autorità Centrale designata.

Articolo 7**Richiesta di Estradizione e Documenti Necessari**

1. La richiesta di estradizione è formulata per iscritto e deve contenere quanto segue:
 - a) l'indicazione dell'Autorità richiedente;
 - b) il nome e cognome, la data di nascita, il sesso, la nazionalità, la residenza o il domicilio della persona richiesta, i dati del documento di identificazione ed ogni altra informazione utile ad identificare tale persona o a determinare dove si trovi, nonché, se disponibili, i dati segnaletici, le fotografie e le impronte digitali della stessa;
 - c) un'esposizione dei fatti costituenti il reato per il quale l'extradizione è richiesta, contenente l'indicazione della data e del luogo di commissione degli stessi, nonché la loro qualificazione giuridica;
 - d) i testi delle disposizioni di legge applicabili, relativi alla qualificazione del reato, alle condizioni di procedibilità, all'indicazione della pena che può essere inflitta, alla prescrizione del reato e della pena. Se il reato oggetto della richiesta è stato commesso fuori dal territorio dello Stato Richiedente, il testo delle disposizioni di legge che conferiscono la giurisdizione di tale Stato;
2. Oltre a quanto previsto dal paragrafo 1 del presente Articolo, la richiesta di estradizione deve essere accompagnata:
 - a) se la domanda è relativa all'esercizio dell'azione penale, da una copia autentica del provvedimento privativo della libertà personale emesso dal giudice della Parte Richiedente;
 - b) se la domanda è rivolta all'esecuzione di una sentenza definitiva emessa dall'Autorità giudiziaria della Parte Richiedente, da una copia autentica della sentenza esecutiva, eventualmente con indicazione della pena già eseguita prima della condanna.
3. **La** richiesta di estradizione e gli altri documenti a sostegno presentati dallo Stato Richiedente ai sensi dei precedenti paragrafi 1 e 2 sono sottoscritti o sigillati

ufficialmente dalle Autorità competenti dello Stato Richiedente e sono accompagnati dalla traduzione nella lingua inglese.

Articolo 8

Informazioni Supplementari

1. Se le informazioni fornite dalla Parte Richiedente a sostegno della richiesta di estradizione non sono sufficienti per permettere alla Parte Richiesta di prendere una decisione in applicazione del presente Trattato, quest'ultima può richiedere che siano fornite le informazioni supplementari entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta.
2. Se entro il termine di cui al paragrafo 1 del presente Articolo non sono pervenute le informazioni supplementari richieste, la persona può essere rimessa in libertà. Tuttavia, la Parte Richiedente può avanzare una nuova richiesta di estradizione per la stessa persona e per lo stesso reato.
3. Se una persona è rimessa in libertà ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, la Parte Richiesta ne informa la Parte Richiedente entro due giorni.

Articolo 9

Decisione sulla richiesta di estradizione

1. La Parte Richiesta decide sulla richiesta di estradizione in conformità alle disposizioni del presente Trattato e ai sensi della propria legge ed informa prontamente la Parte Richiedente sulla sua decisione.
2. Se la Parte Richiesta rifiuta in tutto o in parte la richiesta di estradizione, i motivi del rifiuto devono essere comunicati alla Parte Richiedente.

Articolo 10

Principio di Specialità

1. La persona estradata ai sensi del presente Trattato non può essere sottoposta a procedimento penale o a provvedimenti restrittivi della libertà personale, punita o detenuta per un reato diverso da quello per cui è stata estradata, ad eccezione dei seguenti casi:
 - a) se il reato è stato commesso in data successiva all'extradizione;
 - b) se la persona estradata lascia il territorio della Parte Richiedente dopo l'extradizione e successivamente vi fa volontariamente ritorno;
 - c) se la persona estradata non lascia il territorio della Parte Richiedente entro quarantacinque giorni dal momento in cui ha avuto la possibilità di farlo. Tuttavia, tale periodo non comprende il lasso di tempo durante il quale la persona non ha lasciato il territorio della Parte Richiedente per cause indipendenti dalla sua volontà;
 - d) se la Parte Richiesta vi acconsente. In tal caso, la Parte Richiesta, previa specifica domanda della Parte Richiedente, può acconsentire al perseguimento della persona estradata o all'esecuzione di una condanna nei confronti della stessa per un reato diverso da quello che ha dato luogo all'extradizione. In quest'ultimo caso, la Parte Richiesta può chiedere alla Parte Richiedente la trasmissione dei documenti e delle informazioni indicati all'art. 7 del presente Trattato.

Articolo 11

Riestradizione ad uno Stato Terzo

Salvo i casi previsti nei punti b) e c) del paragrafo 1 dell'Articolo 10, senza il consenso della Parte Richiesta la Parte Richiedente non può consegnare a uno Stato terzo la persona che gli è stata consegnata e che è richiesta dallo Stato terzo per reati commessi anteriormente alla consegna. La Parte Richiesta, ai fini della decisione, può richiedere la produzione dei documenti e delle informazioni indicati all'Articolo 7.

Articolo 12

Arresto a fini estradizionali

1. In caso di urgenza, la Parte Richiedente può domandare l'arresto della persona richiesta in vista della presentazione della richiesta di estradizione. La domanda di arresto è avanzata per iscritto mediante le Autorità Centrali ai sensi dell'Articolo 6 di questo Trattato, l'INTERPOL (l'Organizzazione Internazionale di Polizia Criminale) o altri canali convenuti da entrambi gli Stati.
2. La domanda di arresto deve contenere il riferimento al provvedimento giudiziario della Parte Richiedente, sulla cui base verrà domandata l'extradizione, e l'impegno a presentare tempestivamente una richiesta formale di estradizione.
3. Una volta ricevuta la domanda di arresto, la Parte Richiesta adotta le misure necessarie per assicurare la custodia della persona richiesta ed informa prontamente la Parte Richiedente dell'esito della sua domanda.
4. Se trascorsi quaranta giorni dalla data dell'arresto, l'Autorità centrale della Parte Richiesta non ha ricevuto la domanda di estradizione, la persona arrestata viene rilasciata. Su richiesta della Parte Richiedente, l'arresto può essere prolungato di altri venti giorni.
5. Il rilascio della persona in conformità al par. 4 del presente articolo non impedisce di continuare la procedura di estradizione della persona ricercata, qualora la Parte Richiesta successivamente riceva la domanda di estradizione.

Articolo 13

Richieste di Estradizione avanzate da più Stati

Se la Parte Richiesta riceve domande di estradizione riguardanti la stessa persona da due o più Stati, compresa la Parte Richiedente, per gli stessi o diversi reati, essa prende in considerazione le seguenti circostanze ai fini della decisione:

- a) se le domande sono state formulate sulla base di trattati vigenti;
- b) la gravità del reato;

- c) la data ed il luogo in cui è stato commesso il reato;
- d) la nazionalità e la residenza permanente della persona;
- e) le date di presentazione delle richieste;
- f) la possibilità di una successiva estradizione verso uno Stato terzo.

Articolo 14

Consegna della Persona

1. Se la Parte Richiesta accetta la domanda di estradizione, le Parti concordano prontamente la data, il luogo ed ogni altro particolare rilevante ai fini dell'extradizione della persona. La Parte Richiedente è informata della durata della detenzione subita dalla persona richiesta ai fini dell'extradizione.
2. Il termine per la consegna della persona richiesta è di quaranta giorni dalla data in cui la Parte Richiedente è informata della concessione dell'extradizione.
3. Se entro il periodo di tempo specificato al paragrafo 2 del presente articolo, la Parte Richiedente non prende in consegna la persona da estradare, la Parte Richiesta prontamente la rilascia e può, a fronte di una nuova domanda di estradizione per la stessa persona e per lo stesso reato, rifiutarsi di estradarla verso la Parte Richiedente, fatto salvo quanto disposto dal paragrafo 4 del presente articolo.
4. Se una delle Parti non consegna o non prende in consegna l'estraddando entro il termine convenuto per motivi di forza maggiore, la Parte interessata ne informa l'altra e le Parti medesime concordano una nuova data di consegna.
5. Quando l'estraddando fugge tornando nella Parte Richiesta prima che sia terminato il procedimento penale o sia eseguita la condanna nella Parte Richiedente, tale persona può essere nuovamente estradata sulla base di una nuova richiesta di estradizione avanzata dalla Parte Richiedente per lo stesso reato. In tal caso, la Parte Richiedente non deve presentare i documenti previsti dall'Articolo 7 del presente Trattato.
6. Il periodo di tempo trascorso in detenzione a fini estradizionali, anche agli arresti domiciliari, è conteggiato nel computo complessivo della pena inflitta dalla Parte Richiedente.

Articolo 15

Consegna Differita e Consegna Temporanea

1. Se, nella Parte Richiesta, nei confronti della persona richiesta è in corso un procedimento penale o è in corso l'esecuzione della pena per un reato diverso da quello per il quale è domandata l'extradizione, la Parte Richiesta, dopo aver deciso di concedere l'extradizione, può differire la consegna fino alla conclusione del procedimento o alla completa esecuzione della condanna. In questo caso la Parte Richiesta informa la Parte Richiedente di tale differimento.
2. Tuttavia, su domanda della Parte Richiedente, la Parte Richiesta può, in conformità alla sua legislazione nazionale, consegnare temporaneamente la persona richiesta alla Parte Richiedente al fine di consentire lo svolgimento del procedimento penale in corso, concordando la durata e le modalità della consegna temporanea. La persona consegnata è detenuta durante la sua permanenza nel territorio della Parte Richiedente ed è riconsegnata alla Parte Richiesta nel termine convenuto. Tale periodo di detenzione è computato ai fini della pena da eseguire nella Parte Richiesta.
3. La consegna può essere differita anche quando, per le condizioni di salute della persona richiesta, il trasferimento può porre in pericolo la sua vita o aggravare il suo stato. In tal caso, è necessario che la Parte Richiesta presenti alla Parte Richiedente una relazione medica dettagliata emessa da una propria struttura sanitaria pubblica competente.

Articolo 16

Procedura Semplificata di Extradizione

1. Quando la persona di cui si chiede l'extradizione dichiara di acconsentire ad essa, questa può essere concessa sulla base della sola domanda di extradizione senza che sia necessario presentare la documentazione di cui all'Articolo 7 del presente Trattato. Tuttavia la Parte Richiesta può richiedere le ulteriori informazioni che ritenga necessarie per accordare l'extradizione.
2. La dichiarazione di consenso della persona richiesta è valida se resa con l'assistenza di un difensore dinanzi ad un'Autorità competente della Parte Richiesta, che ha l'obbligo

di informare la persona richiesta del diritto ad avvalersi di un procedimento formale di estradizione, del diritto ad avvalersi della protezione conferitagli dal principio di specialità di cui all'articolo 10 del presente Trattato e dell'irrevocabilità della dichiarazione stessa.

3. La dichiarazione è riportata in un processo verbale giudiziario in cui si dà atto che sono state osservate le condizioni della sua validità.

Articolo 17

Consegna di Oggetti

1. A domanda della Parte Richiedente, la Parte Richiesta, in conformità alla propria legge, sequestra gli oggetti o gli strumenti del reato ed ogni altro bene che si trovi sul proprio territorio ed abbia valore di prova. Quando l'extradizione è concessa, la Parte Richiesta consegna tali cose alla Parte Richiedente.
2. La consegna degli oggetti di cui al paragrafo 1 del presente Articolo, con il consenso della Parte Richiesta, è effettuata anche quando l'extradizione diviene impossibile, sebbene già accordata.
3. La Parte Richiesta, al fine dello svolgimento di un altro procedimento penale, può differire la consegna degli oggetti di cui al paragrafo 1 del presente articolo fino alla conclusione di tale procedimento o trasferirli temporaneamente, purché la Parte Richiedente li restituisca alla fine del procedimento.
4. La consegna alla Parte Richiedente degli oggetti sequestrati è eseguita senza violazione dei diritti della Parte Richiesta o di terzi. La Parte Richiedente, su richiesta scritta della Parte Richiesta o di un terzo, restituisce prontamente e senza spese gli oggetti, nel rispetto dei diritti di tali parti su detti beni, dopo la conclusione del processo.

Articolo 18

Transito

1. Quando una delle Parti, cooperando con un Paese Terzo, deve effettuare il transito di persone estradate attraverso il territorio dell'altra Parte, la prima Parte richiede all'altra Parte l'autorizzazione al transito sul territorio di questa.
2. Nel caso di trasporto aereo per il quale non sia previsto scalo nel territorio dell'altra Parte, tale autorizzazione non è richiesta.
3. La Parte Richiesta, se ciò non è incompatibile con la propria legge, acconsente alla richiesta di transito della Parte Richiedente.

Articolo 19

Spese

1. La Parte Richiedente sostiene le spese relative al trasferimento della persona estradata ad eccezione delle spese sostenute nel territorio della Parte Richiesta.
2. Le spese relative al transito sono sostenute dalla Parte che ha richiesto tale transito.

Articolo 20

Informazioni sui seguiti

La Parte Richiedente, su domanda della Parte Richiesta, fornisce le informazioni sul procedimento o sull'esecuzione della condanna a carico della persona estradata o informazioni sull'extradizione di tale persona ad uno Stato terzo.

Articolo 21

Rapporti con altri Trattati Internazionali

Il presente Trattato non impedisce alle Parti di cooperare in materia di estradizione in **conformità** ad altri accordi internazionali a cui entrambe le Parti aderiscono.

Articolo 22**Riservatezza**

Le Parti si impegnano a rispettare il carattere di riservatezza o di segretezza della documentazione e delle informazioni fornite all'altra Parte o ricevute dalla stessa, quando vi è una domanda espressa in tal senso della Parte interessata.

Articolo 23**Soluzione di Controversie**

Qualsiasi controversia dovuta all'interpretazione o all'applicazione del presente Trattato sarà risolta mediante consultazione tra le Autorità centrali. Ove l'accordo non venga raggiunto, la controversia sarà risolta mediante consultazione per via diplomatica.

Articolo 24**Entrata in Vigore, Modifica e Cessazione**


1. Il presente Trattato entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate, tramite i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica.
2. Con l'accordo delle Parti, al presente Trattato potranno essere apportate modifiche, che diverranno parte integrante del Trattato stesso, mediante protocolli aggiuntivi che entreranno in vigore secondo la medesima procedura prescritta al paragrafo 1 del presente Articolo..
3. Il presente Trattato avrà durata illimitata. Ciascuna Parte ha facoltà di recedere dal presente Trattato in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta all'altra Parte per via diplomatica. La cessazione avrà effetto il centoottantesimo giorno successivo alla data della comunicazione.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Trattato.

FATTO ad Astana, il giorno 22 del mese di gennaio dell'anno 2015 in due originali ciascuno nelle lingue italiana, kazako e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

In caso di divergenza di interpretazione, prevale il testo in lingua inglese.

Per la Repubblica Italiana



Per la Repubblica del Kazakhstan



EXTRADITION TREATY
between the Republic of Italy and the
Republic of Kazakhstan

The Republic of Italy and the Republic of Kazakhstan hereinafter referred to as the "Parties",

desiring to promote an effective judicial cooperation between the two Countries with the purpose of preventing crime on the basis of mutual respect for sovereignty, equality and mutual benefit,

considering that this purpose can be obtained by the conclusion of a bilateral treaty establishing a joint action in extradition matters,

have agreed as follows:

ARTICLE 1

Obligation to extradite

Each Party, in accordance with the provisions of this Treaty and upon request of the Requesting Party, undertakes to extradite to the other any person who is on its territory and is wanted by the Requesting Party for the purpose of carrying out a measure restricting personal liberty issued against them within criminal proceedings or executing a final custodial sentence.

ARTICLE 2

Extraditable offences

1. For the purposes of this Treaty, the offences leading to extradition are offences that, at the moment of sending the request, are punishable in accordance with the laws of both Parties, by a term of imprisonment of not less than one (1) year or by more serious punishment.

2. If the request for extradition relates to a person sought for a final sentence issued by the court of the Requesting Party, the person can be extradited only if the sentence imposed amounts, at the moment the request is submitted, to at least six months of imprisonment.
3. In determining whether, in accordance with paragraph 1 of this Article, an act constitutes an offence under the laws of both States, it shall not matter whether the laws in both States place the act within the same category of offences or describe the offence by the same term.
4. In respect of offences related to customs, taxes and foreign exchange, extradition shall not be refused only on the ground that the national law of the Requested Party does not envisage taxes and customs rules or provisions in the matter of currency regulation similar to the law of the Requesting Party.
5. Extradition shall also be granted if the offence for which it is requested was committed outside of the territory of the Requesting Party, provided that the laws of the Requested Party allow the prosecution of an offence of the same nature committed outside of its territory.
6. If the extradition request relates to two or more offences and each one of such offences is punishable under the laws of both Parties, provided that one of them fulfils the conditions provided for in paragraphs 1 and 2 of this Article, the Requested Party may grant extradition for all of those offences.

ARTICLE 3

Mandatory Grounds for Refusal

Extradition shall not be granted if:

- a) the Requested Party has reasons to believe that the extradition request is submitted with a view to prosecuting or punishing the person sought on grounds of race, gender, religion, nationality, ethnicity, social status or political belief;
- b) the offence, for which the extradition request has been submitted, may be punished in the Requesting Party by death penalty or any punishment prohibited

- by the law of the Requested Party. In such cases, and upon request of the Requesting Party, the Requested Party shall submit the case to its competent Authorities with a view to starting criminal proceedings against the person sought under its laws. For this purpose, the Requesting Party shall provide the Requested Party with evidence, documents, materials and any other necessary information in its possession. The Requested Party shall inform the Requesting Party of the outcome of the criminal proceedings;
- c) the offence for which the extradition request is submitted, was committed outside the territory of the Requested Party, but affects the interests of the Requested Party;
 - d) the Requested Party has reasons to believe that the person sought was or would be subjected to punishment or any other act or omission which does not ensure the respect for fundamental human rights, including protection from cruel, inhuman, or degrading treatment in the Requesting Party;
 - e) at the moment of the receipt of the request, criminal prosecution may not be initiated or the sentence cannot be enforced because of lapse of time or other legitimate reasons, under the laws of the Requested Party;
 - f) the competent Authorities of the Requested Party have already issued a final judgment against the person sought for an offence in respect of which extradition was requested;
 - g) the person whose extradition is requested has been granted asylum by the Requested Party;
 - h) the Requested Party deems that extradition may give rise to a danger for its sovereignty, national security, public order or other national interests, and it is contrary to the Constitution and the fundamental principles of its own law;
 - i) the offence for which it is requested is considered by the Requested Party as a political offence or an offence related to such a category of offences. To this end the following shall not be considered as offences of a political nature:
 - 1) homicide or any other offence against the life, physical integrity or freedom of a Head of State or Government or any family member;

- 2) terrorist offences or any other offence not considered as a political offence under any international treaty, convention or agreement which both Parties adhered to;
- j) the offence for which extradition is requested constitutes solely a military offence under the laws of the Requested State.

ARTICLE 4

Optional Grounds for Refusal

Extradition may be refused in any of the following circumstances:

- a) the offence for which extradition is requested is subject to the jurisdiction of the Requested Party in compliance with its law and the person sought is being prosecuted by the competent Authorities of that Party for the same offence for which extradition is requested;
- b) the Requested Party, while taking into consideration the seriousness of the offence and interests of the Requesting Party, considers that the extradition would not be compatible with humanitarian considerations in view of the age, health conditions or any other type of personal circumstances of the person sought.

ARTICLE 5

Extradition of Nationals

1. Each Party shall have the right to refuse the extradition of its nationals.
2. In case of refusal of the extradition and upon request of the Requesting Party, the Requested Party shall submit the case to its competent Authorities with a view to starting criminal proceedings against the person sought under its laws. For this purpose, the Requesting Party, through the Central Authorities indicated in Article 6 of this Treaty, shall provide the Requested Party with evidence, documents, materials and any other useful information in its possession.
3. The Requested Party shall promptly communicate to the Requesting Party the action taken on the request and the outcome of the proceedings.

4. Upon request by the Requesting Party, the Requested Party, in accordance with its laws, may enforce the final sentence imposed by the Authorities of the Requesting Party. For this purpose the Requesting Party shall send the documents set out in paragraph 2 of this article. The Requested Party shall inform the Requesting Party of the outcome of sentence enforcement.

ARTICLE 6

Central Authorities of the Parties

1. For the purposes of this Treaty, the Parties shall transmit the requests for extradition and communicate with each other directly through the Central Authorities specified in paragraph 2 of this article.
2. The Central Authority for the Republic of Italy shall be the Ministry of Justice and for the Republic of Kazakhstan shall be the Prosecutor General's Office.
3. Either Party shall notify to the other, through diplomatic channels, in writing, any change in its designated Central Authority.

ARTICLE 7

Request for Extradition and Required Documents

1. The request for extradition shall be made in writing and contain the following:
 - a) the indication of the Requesting Authority;
 - b) the name and surname, date of birth, sex, nationality, residence or domicile of the person sought, the details of the relevant identification document, and any other information that may help to determine that person's identity or determine its location and, if available, the person's police identification data, photographs and fingerprints;
 - c) a statement of the facts constituting the offence for which extradition is requested, containing the date and place of their commission and their legal qualification;

- d) the text of the relevant provisions of the applicable laws, including the provisions on the legal qualification of the offence, the conditions for prosecuting, the applicable sentence, the period of limitations in respect of the offence and the sentence. If the offence for which extradition is requested was committed outside the territory of the Requesting Party, the text of the law provisions conferring jurisdiction upon that Party.
2. In addition to the provisions of paragraph 1 of this Article, the request for extradition shall be accompanied by:
- a) an authenticated copy of the order of deprivation of liberty issued by the Court of the Requesting Party when the request is aimed at carrying out criminal proceedings;
- b) an authenticated copy of the enforceable judgment and the indication, if any, of the sentence already served before conviction, when the request is aimed at enforcing a final judgment issued by the judicial authority of the Requesting Party.
3. The request for extradition and relevant supporting documents submitted by the Requesting Party pursuant to paragraphs 1 and 2 above shall be officially signed or sealed by the competent Authorities of the Requesting Party and accompanied by the relevant translation into the English language.

ARTICLE 8

Additional Information

1. If the information provided by the Requesting Party in support of a request for extradition is not sufficient to enable the Requested Party to reach a decision under this Treaty, the latter Party may request that the necessary additional information be submitted within forty-five days of the receipt of the request.
2. If the requested additional information is not provided within the time limit indicated in paragraph 1 of this Article the person may be released from custody. However, the Requesting Party may make a new extradition request for the same person and the same offence.

3. If a person is released from custody under paragraph 2 of this Article, the Requested Party shall inform the Requesting Party thereof within two days.

ARTICLE 9

Decision on the request for extradition

1. The Requested Party shall decide on the request for extradition in accordance with the provisions of this Treaty and under its law and shall promptly inform the Requesting Party of its decision.
2. If the Requested State dismisses, in whole or in part, the request for extradition, the reasons for refusal shall be notified to the Requesting Party.

ARTICLE 10

Rule of Speciality

1. The person extradited in accordance with this Treaty shall not be prosecuted, subjected to any measure restricting personal liberty, punished or detained for an offence other than the one for which he/she was extradited, unless:
 - a) the offence was committed after the extradition;
 - b) the extradited person, after having left the territory of the Requesting Party following his/her extradition, voluntarily returns to it;
 - c) the extradited person does not leave the territory of the Requesting Party within forty-five days after having had the opportunity to do so. However, such period of time shall not include the time during which said person fails to leave the territory of the Requesting Party for reasons beyond his/her control;
 - d) the Requested Party consents to it. In this case, the Requested Party, upon specific request by the Requesting Party, may agree to prosecute the extradited person or execute a sentence against him/her for an offence other than that for which the request for extradition had been made. In the latter case, the Requested Party may ask the Requesting Party to transmit the documents and information indicated in Article 7 of this Treaty.

ARTICLE 11**Re-extradition to a Third State**

Except in the cases provided for in paragraph 1, letters b) and c) of Article 10, the Requesting Party may not surrender to a third State, without the consent by the Requested Party, the person that has been surrendered to it and is requested by the third State for offences committed before such surrender. The Requested Party may ask for the submission of the documents and information indicated in Article 7 to make a decision on the matter.

ARTICLE 12**Arrest for extradition purposes**

1. In case of urgency, the Requesting Party may ask for the arrest of the person sought in view of submitting the request for extradition. The request for arrest shall be made in writing through the Central Authorities designated under Article 6 of this Treaty, the International Criminal Police Organization (INTERPOL) or other channels agreed upon by both States.
2. The request for arrest shall contain the reference to the judicial order by the Requesting Party, on the basis of which the request for extradition shall be made, and the commitment to promptly submit a formal request for extradition.
3. Once the request for arrest is received, the Requested Party shall take the measures necessary to ensure the custody of the person sought and shall promptly inform the Requesting Party of the outcome of its request.
4. If, forty days after the date of the arrest, the Central Authority of the Requested Party has not received the extradition request, the arrested person shall be released. Upon request by the Requesting Party, the period of arrest may be extended by twenty days.
5. The release of the person under paragraph 4 of this Article shall not prejudice the continuation of the extradition procedure concerning the person sought if the Requested Party receives the request for extradition at a later stage.

ARTICLE 13**Requests for Extradition made by Several States**

If the Requested Party receives a request for extradition in respect of a person from two or more States, including the Requesting Party, for the same or different offences, the Requested Party, shall take into account the following circumstances to make the decision:

- a) whether the requests were made pursuant to existing treaties;
- b) the seriousness of the offences;
- c) the time and place of commission of the offence;
- d) the nationality and the usual place of residence of the person sought;
- e) the respective dates of submission of the requests;
- f) the possibility of subsequent re-extradition to a third State.

ARTICLE 14**Surrender of the Person**

1. If Requested Party grants the extradition, the Parties shall promptly agree on the time, place and any other relevant matter relating to the surrender of the person sought. The Requesting Party shall also be informed of length of the custody suffered by the person sought for extradition purposes.
2. The time limit for surrendering the person sought shall be forty days of the date on which the Requesting Party is informed that the extradition has been granted.
3. If, within the time limit indicated in paragraph 2 of this Article, the Requesting Party does not take over the person to be extradited, the Requested Party shall immediately release him/her from custody and may refuse to grant a new request for extradition made by the Requesting State for that person for the same offence, without prejudice to paragraph 4 of this Article.

4. If one of the Parties fails to surrender or take over the person to be extradited within the agreed time limit for reasons beyond its control, the Party concerned shall inform the other Party and they shall agree on a new date for surrender.
5. When the person to be extradited escapes back to the Requested Party before the criminal proceedings are concluded or the sentence is served in the Requesting Party, that person may be extradited again upon a new request for extradition made by the Requesting Party for the same offence. In this case, the Requesting Party does not need to submit the documents provided for in Article 7 of this Treaty.
6. The time spent in custody for extradition purposes, even under house-arrest, shall be deducted from the whole term of sentence imposed by the Requesting Party.

ARTICLE 15

Postponed Surrender and Temporary Surrender

1. If the person sought is being prosecuted or is serving a sentence in the Requested Party for an offence other than that for which extradition is requested, the Requested Party may, after having made a decision to grant extradition, postpone the surrender until the conclusion of the criminal proceedings or the completion of the execution of the sentence. In such a case, the Requested Party shall inform the Requesting Party of such postponement.

However, upon request by the Requesting Party, the Requested Party may, in compliance with its domestic law, temporarily surrender the person sought to the Requesting Party in order to enable it to carry out the on-going criminal proceedings, both agreeing on the time and modalities of such temporary surrender. The person so surrendered shall be kept in custody while staying on the territory of the Requesting Party and shall be returned to the Requested Party within the agreed time. The time spent in custody shall be calculated for the purposes of the sentence to be served in the Requested Party.

The surrender may also be postponed when the transfer, due to the state of health of the person sought, may endanger his/her life or worsen his/her health. In such a case,

it is necessary that the Requested Party submit to the Requesting Party a detailed medical report made by one of its competent public health care facilities.

ARTICLE 16

Simplified Extradition Procedure

1. When the person whose extradition is requested declares to agree to it, extradition may be granted on the sole basis of the request for extradition without it being necessary to submit the documents indicated in Article 7 of this Treaty. However, the Requested Party may request any further information it deems necessary to grant the extradition.
2. The declaration of consent by the person sought shall be valid if made, with the assistance of a defence counsel, before a competent Authority of the Requested Party, who has the obligation to inform the person sought of the right to avail himself/herself of a formal extradition procedure, of the right to avail himself/herself of the protection conferred by the speciality rule laid down in Article 10 of this Treaty and of the irrevocability of such declaration.
3. The declaration shall be reported in a judicial record in which it is acknowledged that the conditions for its being valid have been complied with.

ARTICLE 17

Surrender of Items

1. Upon request of the Requesting Party, the Requested Party shall, in compliance with its law, seize the items and the instruments of the offence and any other asset found on its territory that may serve as evidence. When extradition is granted, the Requested Party shall surrender those items to the Requesting Party.

The surrender of the items indicated in paragraph 1 of this Article is effected, with the consent of the Requested Party, even if extradition is not possible, although already granted.

The Requested Party may, with a view to carrying out other criminal proceedings, postpone the surrender of any of the items indicated in paragraph 1 of this Article until

the conclusion of the said proceedings or transfer them on a temporary basis provided that the Requested Party undertakes to return them at the end of the proceedings.

4. The surrender of the seized items to the Requested Party is effected without prejudice to any rights of the Requested Party or any third party over those items. The Requesting Party, upon written request by the Requested Party or third parties, shall promptly return the items free of charge and without prejudice to the rights of the said parties over those items, at the conclusion of the proceedings.

ARTICLE 18

Transit

1. If either Party, when cooperating with a third State, has to effect the transit of extradited persons through the territory of the other Party, the former shall ask the latter to authorize the transit through its territory.
2. In case of air transfer by a flight with no stops across the territory of the other Party, such authorization is not required.
3. The Requested Party shall grant the Requesting Party's request for transit if this is not incompatible with its law

ARTICLE 19

Costs

1. The Requesting Party shall bear the costs of the transfer for the extradited person except for the costs incurred on the territory of the Requested Party.
2. The costs of the transit shall be borne by the Party submitting the request for said transit.

ARTICLE 20**Information about results**

The Requesting Party, upon request by the Requested Party, shall promptly provide information to the Requested Party on the proceedings or enforcement of the sentence imposed on the extradited person or information on the extradition of said person to a third State.

ARTICLE 21**Relationship with Other Treaties**

This Treaty shall not prevent the Parties from cooperating with one another in extradition matters in accordance with other treaties which both Parties adhere to.

ARTICLE 22**Confidentiality**

The Parties undertake to respect the confidentiality or secrecy of the documents and information received from, or given to, the other Party when there is an explicit request to do so by the Party concerned.

ARTICLE 23**Settlement of Disputes**

Any dispute arising from the interpretation or application of this Treaty shall be settled by consultation between the Central Authorities. If no agreement is reached the dispute shall be settled by consultation through diplomatic channels.

ARTICLE 24**Entry into Force, Amendment and Termination**


1. This Treaty shall enter into force on the thirtieth day following the date of receipt of the second of the two notifications by which each Party officially communicates to the other, through diplomatic channels, that its respective internal procedure of ratification has been completed.
2. This Treaty may be amended by written agreement between the Parties. Any such amendment will enter into force in accordance with the procedure provided for in paragraph 1 of this Article and will form part of this Treaty.
3. This Treaty shall be of unlimited duration. Either Party may withdraw from this Treaty at any time by giving written notice to the other Party through diplomatic channels. The termination shall be effective on the one hundred and eightieth day after the date of said notice.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Treaty.

DONE in duplicate at Astana on this 22nd day of January 2015, each in Italian, Kazakh and English languages, all texts being equally authentic.

In case of any divergence on the interpretation, the English text shall prevail.

For the Republic of Italy



For the Republic of Kazakhstan

